



Comune di Parma

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE CC-2026-36 DELLA SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 23/02/2026

Oggetto: DELIBERAZIONE N. 176/2025/VSGO DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA DELLA CORTE DEI CONTI. PRESA D'ATTO E INDIRIZZI CONSEGUENTI. I.E.

L'anno 2026, questo giorno ventitre (23) del mese di febbraio alle ore 15:07 in Parma, nella sala delle adunanze, convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'ordine del giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

Con la presidenza dell'adunanza di Alinovi Michele, nella sua qualità di Presidente del Consiglio, che ne dirige i lavori e con la partecipazione del Segretario Generale del Comune, Dott.ssa Cruso Giuseppina, essendo legale il numero dei Consiglieri intervenuti, i lavori continuano.

Il Presidente del Consiglio, esaurita la discussione, dichiara l'apertura delle operazioni di voto.

Al momento della votazione dell'argomento risultano presenti n. 25 Consiglieri e precisamente:

ALINOV MICHELE	Presente
GUERRA MICHELE	Presente
ARCIDIACONO MARCO ALFREDO	Presente
BETTATI ANDREA	Presente
BOCCHI PRIAMO	Assente
BOSCHINI MARCO	Presente
BRANDINI SERENA	Presente
CAMPANINI SANDRO MARIA	Presente
CANTONI STEFANO	Presente
CARPI FEDERICA	Presente
CARRILLO HEREDERO ALICIA MARIA	Presente
CHIASTRA VIRGINIA	Presente
CONFORTI CATERINA	Presente
CORSARO GABRIELLA	Presente
COSTI DARIO	Assente
DALLA TANA ARTURO	Assente
GIOVANNACCI SABA	Presente

GUATELLI GIULIO	Presente
LAZZERONI DAVIDE	Assente
MARSICO MANUEL	Presente
NOUVENNE ANTONIO	Presente
OLUBOYO VICTORIA INIOLUWA	Assente
OSIO MARCO	Presente
OTTOLINI ENRICO	Presente
PALLINI FABRIZIO	Assente
PINTO ORONZO	Presente
PIZZIGALLI SEBASTIANO	Presente
SELETTI INES	Assente
TAZZI ALESSANDRA	Presente
TORREGGIANI FRANCO	Presente
TRAMUTA GIUSEPPE	Presente
UBALDI MARIA FEDERICA	Presente
VIGNALI PIETRO	Assente

Risultano inoltre presenti, senza diritto di voto, gli Assessori Aimi Beatrice, Borghi Gianluca, Jacopozzi Daria, Lavagetto Lorenzo, Vernizzi Chiara.

Fungono da scrutatori i Consiglieri: Carpi Federica, Chiastra Virginia, Pizzigalli Sebastiano.

Uditi gli interventi dei Consiglieri risultanti dal file audio conservato presso la Segreteria Generale, con n. 18 voti favorevoli, n. 7 voti contrari (Bettati Andrea, Brandini Serena, Chiastra Virginia, Osio Marco, Ottolini Enrico, Tramuta Giuseppe, Ubaldi Maria Federica) e n. 0 voti astenuti su n. 25 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale approva la proposta di provvedimento che segue (deliberazione n. CC-2026-36) e reca l'oggetto sopra esplicitato.

Quindi con separata votazione con n. 23 voti favorevoli, n. 2 voti contrari (Chiastra Virginia, Tramuta Giuseppe) e n. 0 voti astenuti su n. 25 Consiglieri presenti e votanti il Consiglio Comunale dichiara l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi delle vigenti disposizioni e proseguono i lavori.

Comune di Parma

Proposta n. 636 del 09/02/2026

OGGETTO: DELIBERAZIONE N. 176/2025/VSGO DELLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA DELLA CORTE DEI CONTI. PRESA D'ATTO E INDIRIZZI CONSEGUENTI. I.E.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la Legge n. 131/2003 recante le *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*, in particolare l'art. 7, comma 7;
- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (*TUEL*) approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (di seguito, per brevità, *TUSP*);
- il *Regolamento per il controllo strategico e operativo del Gruppo Comune di Parma*, approvato con Deliberazione n. 68/17 del 13/07/2011, da ultimo modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 18/12/2023 (di seguito, per brevità, *Regolamento Gruppo Parma*);

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del TUSP, le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- i provvedimenti di ricognizione devono essere trasmessi alla sezione di controllo regionale della Corte dei Conti e alla struttura del MEF competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del TUSP (art. 20, comma 3);
- tra i controlli effettuati dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti rientra pertanto quello relativo all'esame dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione della Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti n. 176/2025/VSGO, acquisita agli atti in data 31/12/2025, al P.G. n. 0374965.E, avente ad oggetto l'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Parma detenute al 31/12/2023, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 16/12/2024;

Osservato che la Corte ha ravvisato alcune criticità e, dopo aver invitato l'Ente ad assumere le iniziative necessarie al fine di conformarsi a quanto evidenziato, ha disposto di adottare una deliberazione consiliare di presa d'atto dei contenuti della delibera e di trasmetterla entro sessanta giorni dal ricevimento dei rilievi, dunque entro il 28/02/2026;

Rilevato che la Corte ha mosso i rilievi che saranno meglio analizzati nel prosieguo del presente atto e che possono essere utilmente organizzati per macrotematica, come di seguito illustrato:

- A) parziale difformità dello Statuto di alcune società rispetto alle prescrizioni del TUSP (punti 13.1, 15.1, 18.1, 18.5, 21.5 e 33.5 della Deliberazione) e in particolare:
- a1) è stata ravvisata la difformità rispetto all'art. 4, comma 5, del TUSP, che vieta alle società *in house* di “*costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società*”:
 - dell'art. 13, comma 2, lett. c), dello Statuto di **ADE S.p.A.**;
 - dell'art. 2, comma 7, dello Statuto di **EmiliAmbiente S.p.A.**;
 - dell'art. 15, comma 2, lett. c) dello Statuto di **IT.City S.p.A.**;
 - a2) è stata rilevata la difformità rispetto all'art. 11, comma 3, del TUSP – ai sensi del quale l'assemblea, al ricorrere di specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che, in luogo dell'amministratore unico, “*la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri*”:
 - dell'art. 20 dello Statuto di **Ade Servizi S.r.l.**;
 - degli artt. 24-25 dello Statuto di **ParmalInfanzia S.p.A.**;
 - dell'art. 20, comma 1, dello Statuto di **IT.City S.p.A.**;
- B) mancata pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito di alcune società di atti soggetti a pubblicità legale secondo le norme del TUSP (punti 12, 14.4 e 21.4 della Deliberazione) e in particolare, l'omissione da parte di **ParmalInfanzia S.p.A.** (parziale) e di **CAL s.r.l. consortile** (totale) della pubblicazione di:
- provvedimento di recepimento degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento assegnati dalle amministrazioni pubbliche socie ai sensi dell'art. 19, commi 5-7, del TUSP;
 - criteri e modalità per il reclutamento del personale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del TUSP;
- C) mancata analisi dei costi di funzionamento di alcune società non controllate nel provvedimento di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie (punti 27.3, 30.3 e 35.3 della Deliberazione): **Fiere di Parma S.p.A.**, **Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l.** e **ATC Esercizio S.p.A.**;
- D) inadeguatezza motivazionale della scelta di avvalersi di un Consiglio di Amministrazione in luogo dell'amministratore unico (punti 15.5, 16.5, 22.5 della Deliberazione) da parte delle società:
- **EmiliAmbiente S.p.A.**, come già rilevato dalla Sezione di controllo con la precedente Deliberazione n. 56/2025/VSG;

- **Forma Futuro s.r.l. consortile**, come già rilevato dalla Sezione di controllo con la precedente Deliberazione n. 153/2025/VSG;
- **Parma Infrastrutture S.p.A.**, come già rilevato dalla Sezione di controllo con la precedente Deliberazione n. 154/2025/VSG;

E) anomalie relative all'inquadramento di **Parma Alimentare iniziativa promozionale Consortile s.r.l.** (punti 30.1 e 30.2 della Deliberazione), in merito al vincolo di scopo di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP e all'asserita ipotesi di controllo pubblico sotto il profilo sostanzialistico;

F) compensi riconosciuti agli amministratori di **CAL s.r.l. consortile** (punto 14.5 della Deliberazione), per i quali la Sezione di controllo nello specifico:

- con riferimento alla misura dei compensi, ha riscontrato il mancato rispetto del parametro dell'80% del costo complessivamente sostenuto nel 2013, previsto dall'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato dall'art. 11, comma 7, del TUSP, laddove nell'anno 2023 sono stati determinati compensi complessivi di € 55.000 a fronte di una remunerazione di € 29.151 corrisposta all'organo di amministrazione nel 2013;
- ha sottolineato l'eccezionalità delle indicazioni che aveva formulato a suo tempo (con Deliberazione n. 20/2022/VSGO) e ha rimarcato che, *«attesa la particolarità della situazione, dovevano essere intese con carattere di straordinarietà e, come tale, limitate nel tempo in ragione delle singolari circostanze sottoposte al vaglio di questa Corte»*;
- ha rilevato che il mancato rispetto del suddetto limite è perdurato negli anni ed è stato confermato in occasione della nomina del C.d.A. avvenuta con verbale dell'Assemblea dei Soci del 26/06/2023;
- ha affermato che l'Ente *«avrebbe dovuto, almeno in sede di nuova nomina, diminuire l'importo dei compensi, nel rispetto del limite previsto dalla normativa e dalle chiare indicazioni della giurisprudenza»*;
- ha rimarcato l'omissione da parte della Società dell'invio alla Corte dei Conti del verbale assembleare di cui sopra, nonostante la prescrizione di cui all'art. 11, comma 3, del TUSP;
- in parte dispositiva ha disposto l'invio del rilievo alla Procura regionale della Corte per le valutazioni di competenza in ordine agli eventuali profili di danno erariale;

G) situazione di controllo di **Ade Servizi S.r.l.** da parte di **ADE S.p.A.** (punto 13.1 della Deliberazione), per possibili interferenze con la disciplina della tutela della concorrenza, secondo la seguente lettura:

- le attività di onoranze funebri sono state affidate ad Ade Servizi S.r.l., costituita nel 2005 per effetto dello scorporo del ramo di azienda afferente i servizi funebri dalla controllante ADE S.p.A., in attuazione dell'art. 5, comma 2, della legge regionale Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19, che ha imposto la *separazione societaria* nell'ipotesi in cui il gestore dei servizi pubblici cimiteriali – nel caso di specie ADE S.p.A. – svolga anche l'attività funebre (pratiche amministrative inerenti il decesso, organizzazione di cerimonie funebri e/o fornitura di articoli connessi, trasporto di salma, cadavere, ceneri o ossa umane);

- la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è fonte di illegittimità l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali ad una società *collegata* ad altra esercente l'attività di onoranze funebri, essendo a tal fine sufficiente la mera *separazione societaria* tra i due operatori (v. TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, sent. n. 204 del 06/02/2014);
- l'AGCM, con parere n. AS1692 del 16/07/2020, ha chiarito che «l'*obbligo di separazione societaria (...) è rivolto principalmente ad escludere il rischio che le imprese titolari di diritti speciali o esclusivi possano beneficiare di vantaggi concorrenziali ingiustificati riconducibili alla possibilità di attuare pratiche di sussidio incrociato tra attività riservate e altri servizi forniti in regime di libero mercato. Tali possibili distorsioni della concorrenza, tuttavia, possono essere evitate attraverso la semplice separazione societaria tra due soggetti giuridici, a prescindere che gli stessi appartengano allo stesso gruppo societario o siano interessati da fenomeni di partecipazioni azionarie incrociate o forme più o meno complesse di intreccio tra titolari di cariche e/o di quote azionarie*»;
- secondo la Sezione di controllo, la separazione societaria tra ADE S.p.A. e Ade Servizi S.r.l. è solo apparentemente conforme con la normativa regionale, perché le due Società sono in una relazione di *controllo* che potrebbe comportare una compressione del principio di concorrenza;

H) profili di carattere generale (punti 39 e 40 della Deliberazione), relativi al sistema di controlli interni dell'Ente e alla vigilanza sugli organismi partecipati non aventi forma societaria;

Preso atto che la struttura operativa Gestione Partecipazioni, in coordinamento con il Sindaco e l'Assessorato di riferimento, con la Segretaria Generale e con l'organo di revisione, ha condotto un'approfondita disamina delle osservazioni mosse dalla Sezione di controllo, riesaminando i contenuti dei recenti provvedimenti di ricognizione delle partecipazioni societarie e i connessi piani di razionalizzazione, gli atti statutari e programmatici delle società oggetto di rilievo, nonché le norme e la giurisprudenza applicabili, con particolare riferimento a quelle citate nella Deliberazione;

Considerato che dall'analisi condotta sono emerse le osservazioni e valutazioni di seguito illustrate secondo l'articolazione tematica più sopra utilizzata per l'esposizione dei rilievi:

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera A)

- con riferimento ad **Ade Servizi S.r.l.**:
 - l'art. 20 dello Statuto era già stato adeguato al disposto dell'art. 11, comma 3, del TUSP, come risulta dal verbale di assemblea straordinaria del 30/05/2017, depositato presso il Registro delle Imprese in data 14/06/2017;
 - l'art. 20, comma 1, nella formulazione vigente, recita testualmente «(...) la società può essere *alternativamente amministrata*: a) da un amministratore unico; b) da un consiglio di amministrazione, **composto da tre membri**, qualora sia consentito dalla normativa vigente»;
 - il rilievo mosso dalla Corte verosimilmente discende dal fatto che, nel sito istituzionale della Società, era ancora consultabile una versione non aggiornata dello Statuto;

- il Comune di Parma ha sollecitato Ade Servizi S.r.l. a provvedere tempestivamente alla pubblicazione dello Statuto aggiornato;
- con riferimento a **ParmalInfanzia S.p.A.**:
 - lo Statuto non prevede la possibilità di nominare un *amministratore unico* in luogo del Consiglio di Amministrazione, dunque è doveroso integrare l'art. 24 per adeguarlo al dettato normativo;
 - quanto alla composizione dell'eventuale organo collegiale, l'art. 26, comma 1, già prevede che “*Il consiglio di amministrazione è composto da 3 (tre) membri*”, in linea dunque con l'art. 11, comma 3, del TUSP;
- con riferimento alle altre Società interessate da rilievi inerenti i relativi statuti (**ADE S.p.A.**, **EmiliAmbiente S.p.A.**, **IT.City S.p.A.**):
 - i Soci pubblici sono consapevoli delle prescrizioni normative in merito al divieto di acquisizione di partecipazioni da parte delle società *in house* (art. 4, comma 5, del TUSP) e alla composizione degli organi di amministrazione in forma collegiale (art. 11, comma 3, del TUSP) e ne assicurano il rispetto in sede di adozione delle delibere assembleari, indipendentemente dalle previsioni più ampie contenute negli statuti;
 - la Sezione di controllo ha espressamente invitato l'Ente a conformarsi alle indicazioni contenute nella Deliberazione;
 - si condivide l'opportunità di adeguare i testi statutari al fine di assicurare l'univocità e coerenza del quadro normativo applicabile;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera B)

- il Comune di Parma ha richiamato **ParmalInfanzia S.p.A.** e **CAL s.r.l. consortile** al tempestivo e scrupoloso rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e, in particolare agli obblighi di pubblicazione degli atti previsti dal TUSP;
- le due società hanno provveduto ad aggiornare la sezione “*Società trasparente*” dei propri siti web, pubblicando la documentazione indicata nella pronuncia;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera C)

- la mancata o carente analisi dei costi di funzionamento nel provvedimento ricognitorio, peraltro circoscritta ad alcune partecipazioni societarie indirette o di minoranza, è imputabile al non agevole coordinamento tra l'art. 19, comma 5, del TUSP – a tenore del quale «*[l]e amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate (...)*» – e il successivo art. 20, che prescrive di includere nel provvedimento di ricognizione periodica tutte le società (controllate ma anche *semplicemente partecipate*), indagando per ciascuna di esse la “*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*” (art. 20, comma 2, lett. f);
- nell'esercizio dell'ordinaria attività di controllo, la S.O. Gestione Partecipazioni ha in ogni caso sempre acquisito la documentazione di bilancio relativa a dette società e verificato che la gestione non presentasse disequilibri o effetti negativi permanenti sul patrimonio;
- si ritiene in ogni caso opportuno recepire la raccomandazione della Corte e, pertanto, approfondire l'analisi ed estenderla ai costi di funzionamento delle società non controllate, a partire dal prossimo provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni societarie, che sarà adottato entro il 31/12/2026;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera D)

- con riferimento a **EmiliAmbiente S.p.A.**:
 - con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 01/12/2025, al fine di adeguare lo Statuto di EmiliAmbiente S.p.A. alle prescrizioni contenute nella pronuncia n. 56/2025/VSG sopra richiamata, è stata approvata la modifica dell'art. 19 dello Statuto, rubricato “*Amministrazione della società*”;
 - l'Assemblea dei soci, nella seduta straordinaria del 18/12/2025, ha recepito le modifiche statutarie, prevedendo, all'art. 19, che «*[l]a Società è amministrata da un Amministratore unico o, qualora sia consentito dalla normativa vigente, da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) o 5 (cinque) membri, anche non soci, nominati dall'assemblea, avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi. La scelta della tipologia di organo amministrativo dovrà garantire una gestione efficace e rappresentativa delle specificità connesse al servizio idrico gestito, sia come fornitore di altri distributori, sia come gestore del ciclo idrico locale. Il modello di governo societario, alla luce delle caratteristiche operative e della pluralità dei soggetti coinvolti, dovrà assicurare una visione equilibrata e inclusiva delle differenti esigenze locali, tenendo adeguatamente conto delle peculiarità delle aree, delle loro criticità, delle specifiche necessità dei soci e delle diverse pluralità di utenti, assicurando scelte ponderate e maggiormente rispondenti alle complessità del servizio idrico, nell'ottica di una gestione efficiente ed equilibrata e rispettosa del confronto tra gli stakeholder, per l'attuazione delle strategie individuate nei documenti programmatici della Società*»;
 - in occasione del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, sarà cura dell'Ente vigilare sul rispetto delle disposizioni statutarie aggiornate;
- con riferimento a **Forma Futuro s.r.l. consortile** e a **Parma Infrastrutture S.p.A.**:
 - emerge l'esigenza di condurre un'attenta rivalutazione dell'assetto e dell'attività societaria al fine di valutare la persistenza delle condizioni che hanno portato l'Ente ad adottare il modello collegiale di organo amministrativo;
 - si ritiene di promuovere, in via prioritaria, il passaggio all'amministratore unico in occasione del prossimo rinnovo dell'organo amministrativo, previsto, per entrambe le società, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2025;
 - in subordine, ove dall'analisi dovessero emergere i presupposti di fatto e di diritto per il mantenimento della struttura collegiale, ci si riserva la facoltà di mantenere la composizione collegiale, dando adeguata e oggettiva motivazione nei provvedimenti di designazione e raccomandando alle società di riportare i motivi nel verbale assembleare che dispone la nomina;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera E)

- il rilievo relativo al vincolo di scopo per il mantenimento della partecipazione in **Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l.** (per brevità, “*Parma Alimentare*”) deriva da un errore materiale nella stesura del provvedimento ricognitorio, ove si indica la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del TUSP, mentre la fattispecie corretta è quella della sub a), ovvero la produzione di un servizio di interesse generale;
- accidentalmente, l'errore è stato ripetuto anche nel successivo provvedimento di ricognizione approvato con atto del Consiglio Comunale n. 85 del 12/12/2025;

- risulta opportuno, per quanto sopra, provvedere alla rettifica dell'errore materiale nel testo dell'allegato A alla propria Deliberazione n. 85/2025 *“Ricognizione dell'assetto delle partecipazioni societarie al 31/12/2024”*, sostituendo il riferimento errato con la fattispecie corretta;
- l'Ente, pur prendendo atto dell'orientamento della Sezione circa la definizione *sostanzialistica* di “controllo pubblico” in caso di detenzione della maggioranza delle quote del capitale sociale da parte di pubbliche amministrazioni, rileva che gli unici due soci pubblici (Comune di Parma e Camera di Commercio dell'Emilia) detengono complessivamente fra loro il 48,33% del capitale sociale; non è peraltro presente alcuna forma di coordinamento tra gli stessi, nemmeno tacita o di fatto, nella *governance* della Società, dovendosi dunque escludere qualsiasi posizione di controllo da parte del Comune di Parma, neppure in forma congiunta con l'altro socio pubblico;
- con il più recente provvedimento di razionalizzazione, contenuto nella citata Deliberazione n. 85/2025, è stata in ogni caso promossa la dismissione della partecipazione in Parma Alimentare, per perdurare del mancato rispetto del limite minimo di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP;
- analoga misura è stata adottata dalla Camera di Commercio dell'Emilia con Deliberazione di Giunta Camerale n. 221 del 23/12/2025;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera F)

- si ritiene utile ripercorrere le interlocuzioni già intercorse con la Sezione di controllo sul medesimo argomento:
 - con Deliberazione n. 222/2021/VSGO, la Corte – preso atto che il compenso di € 55.000 riconosciuto al C.d.A. era stato *«ridotto rispetto a quello dell'anno precedente (pari ad euro 75.000, come da nota integrativa abbreviata, altre informazioni -“compensi amministratori” del bilancio d'esercizio 2016), ma non rispetto al costo annuo sostenuto per l'organo amministrativo nel 2013, che risulterebbe pari ad euro 29.190»* – aveva chiesto all'Ente di rappresentare con apposita nota la modalità di determinazione del compenso medesimo;
 - con nota PG/2021/220299 del 23/12/2021, il Comune di Parma, nel fornire alla Corte il riscontro richiesto, rilevava che:
 - a) dal 2013 CAL s.r.l. consortile (di seguito, per brevità “CAL”) versa in una situazione oggettivamente complessa, che ha comportato l'adozione di un Piano di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., omologato il 07/04/2016 e finalizzato alla ripresa dell'attività economico-finanziaria. In tale contesto di crisi si era resa necessaria la nomina di Amministratori dotati di competenze professionali adeguate, al fine di scongiurare lo stato di insolvenza acclarato;
 - b) nel 2015, in data anteriore all'intervenuta adozione del TUSP e nella legittimità rispetto alla normativa di riferimento (legge 296/2006), al fine di garantire la piena attuazione degli obiettivi definiti nel Piano di ristrutturazione del debito e data la complessità strutturale legata agli adempimenti conseguenti, ha determinato compensi coerenti con le competenze professionali e le specifiche responsabilità assegnate ai singoli amministratori nell'esercizio delle loro funzioni e non parametrati ai tetti di spesa previsti per le società di cui all'art. 4 del D.L. n. 95/2012. In tale contesto, l'amministrazione controllante ha ravvisato esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento (tra cui la non significatività del dato

del 2013, viste le modificazioni che hanno poi interessato CAL, tanto da renderla non più assimilabile strutturalmente e qualitativamente alla configurazione societaria del 2013) e ha dunque ritenuto di acconsentire alla decisione assembleare di fissare i compensi del C.d.A. in una misura che, pur tendendo al contenimento della spesa e all'efficienza di gestione, potesse remunerare opportunamente le professionalità coinvolte;

- c) i soci, pertanto, nella valutazione e approvazione dei documenti di risanamento finanziario (disciplinati dalle norme di diritto fallimentare), hanno determinato nel 2015 compensi compatibili con l'impianto complessivo degli impegni finanziari e strategici indicati nel Piano di ristrutturazione del debito 2015-2021, tenendo conto di competenze specialistiche e professionali in grado di garantire il buon esito degli obiettivi definiti e, nel contempo, evitare il ricorso ad ulteriori incarichi esterni che avrebbero richiesto un maggior impegno di spesa, vanificando il percorso di razionalizzazione;
- nella Deliberazione n. 20/2022/VSGO di presa d'atto del riscontro di cui al punto precedente, pur rimarcando la tassatività del limite fissato dal D.L. n. 95/2012 fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 11, comma 6, del TUSP, *«la Sezione, tuttavia, non può non prendere atto di come l'Ente socio di maggioranza abbia attestato varie trasformazioni della società in epoca successiva al 2013 "tanto da renderla non assimilabile strutturalmente e qualitativamente alla configurazione del 2013", come dire un "soggetto nuovo" per cui mancherebbe per il 2013 l'adeguato parametro di riferimento del costo dell'organo amministrativo, oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Tusp e vigente fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del Tusp. In questa prospettiva e nell'ambito di un piano di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis della legge fallimentare, il socio-Comune risulta avere autolimitato il compenso dell'organo di amministrativo diminuendolo da euro 75.000 ad euro 55.000 come riportato nei relativi bilanci aziendali 2016 e 2017, in base a canoni di ragionevolezza, atti a coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa dei valori di compenso dell'organo amministrativo di una società dichiarata mutata rispetto all'assetto del 2013»;*
- nell'Assemblea dei Soci del 26/06/2023, in occasione del rinnovo del C.d.A., il Comune di Parma ha proposto di confermare il compenso di € 55.000 al C.d.A. rimandando alle motivazioni contenute nel decreto sindacale di designazione dei rappresentanti (Decreto n. 15/2023 del 23/06/2023), nel quale viene richiamata la presa d'atto effettuata dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 20/2022/VSGO (*«la Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna, con successiva deliberazione n. 20 del 07/03/2022, ha preso atto delle motivazioni evidenziate dal Comune di Parma rispetto la particolare singolarità della società CAL ed in particolare dalle trasformazioni subite da quest'ultima negli ultimi anni, tale da renderla non assimilabile strutturalmente e qualitativamente alla configurazione del 2013, pertanto un "soggetto nuovo" per cui mancherebbe l'adeguato parametro di riferimento del costo dell'organo amministrativo, oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Tusp e vigente fino all'emanazione del decreto previsto dal comma 6 dell'art. 11 del Tusp.; nella determinazione dei compensi da riconoscersi all'organo amministrativo della società a partire dal 2015, i soci si sono conformati ai criteri desumibili dai piani di*

risanamento finanziario (prima ex art. 182-bis L.f. e poi ex art. 56 CCl), individuando nell'importo annuo complessivo pari ad euro 55 mila, il compenso ritenuto congruo e legittimo nel rispetto di principi di ragionevolezza ed economicità ed in considerazione delle specifiche competenze specialistiche e professionali possedute dai professionisti nominati in grado di garantire il buon esito degli obiettivi definiti e, nel contempo, evitare il ricorso ad ulteriori incarichi esterni»);

- è stato messo a verbale che la deliberazione di nomina del C.d.A. sarebbe stata trasmessa alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4, del TUSP e alla struttura di cui all'art. 15 del medesimo decreto;
- si rileva in merito quanto segue:
 - come si evince dal Decreto del Sindaco n. 15/2023 sopra citato, la conferma dei compensi, disposta dall'Assemblea dei Soci il 26/06/2023, è avvenuta muovendo dal presupposto che le condizioni e il contesto generale in cui la Società si trovava a operare erano immutate rispetto ai periodi immediatamente precedenti, fra cui soprattutto l'attuazione e rinegoziazione di un complesso piano pluriennale di ristrutturazione del debito e risanamento aziendale, che richiedeva una *governance* societaria strutturalmente non assimilabile a quella esistente nel 2013 (annualità di riferimento per il limite di spesa) e specifiche competenze professionali altrimenti acquisibili solo ricorrendo a incarichi esterni remunerati, elementi di motivazione significativi che peraltro la Sezione di Controllo aveva recepito nella deliberazione n. 20/2022/VSGO;
 - l'Ente controllante, prima in via informale e successivamente con nota P.G. n. 04/02/2026.0026435.I, ha richiamato CAL allo scrupoloso e tempestivo rispetto degli obblighi normativi e regolamentari vigenti, fra cui l'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del TUSP, relativo all'invio alla Sezione di Controllo della delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione, non adempiuto al tempo del rinnovo dell'organo, nonostante l'espressa menzione nel verbale di seduta;
 - in data 09/02/2026, CAL ha comunicato al Comune di Parma di aver provveduto a trasmettere via PEC, in data 29/01/2026, alla Sezione regionale di controllo copia del verbale dell'Assemblea del 23/06/2023;
 - nel corso dell'esercizio 2025, CAL ha positivamente completato l'attuazione del piano di ristrutturazione del debito nei confronti dei creditori bancari, con conseguente ripristino della gestione *in bonis*, portando a compimento un complesso e annoso percorso finalizzato ad assicurare la continuità aziendale connessa all'esercizio di un servizio pubblico riconosciuto da apposita normativa regionale;
 - essendo prossima la scadenza del Consiglio di Amministrazione ed essendosi esaurita la situazione di straordinarietà che ha condotto alle scelte organizzative sopra ripercorse, sia la Società che il socio di maggioranza già prefigurano il ritorno della *governance* all'organo monocratico e il rientro dei compensi attribuiti nel limite di spesa di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012;
 - il ridimensionamento del costo degli organi risulta già esplicitato nel piano programmatico 2026-2028 della Società, depositato agli atti dell'Ente al P.G. n. 11/12/2025.0358608.E, in conformità alle disposizioni del Regolamento Gruppo Parma, e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 444 del 19/12/2025;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera G)

- la configurazione attuale del Gruppo Comune di Parma assicura la separazione societaria e patrimoniale fra il soggetto che svolge il servizio pubblico cimiteriale e quello che svolge l'attività di onoranze funebri, requisito riconosciuto sufficiente dall'ordinamento vigente per il rispetto della L.R. n. 19/2004;
- nella precedente Deliberazione della Corte dei Conti n. 222/2021/VSGO, avente ad oggetto la Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Parma al 31/12/2019, non era stata segnalata all'Ente la criticità dell'attuale configurazione dei rapporti tra ADE S.p.A. e Ade Servizi S.r.l. (al paragrafo 6.1.8. si legge testualmente che «l'attività di ADE Servizi s.r.l. risulta attenere "al servizio di onoranze funebri", attività societariamente separata da quella cimiteriale di ADE s.p.a., in base al disposto dell'art. 5 comma 2 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 e s.m.i.»);
- anche dalla lettura completa del parere n. AS1692 del 16/07/2020, rilasciato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a un Comune dell'Emilia-Romagna, si evince che la separazione societaria e patrimoniale sono condizioni sufficienti per rispettare il dettato della normativa regionale: «L'obbligo di costituire una nuova società per lo svolgimento di attività in regime di concorrenza, infatti, implicando l'onere di produrre contabilità separata **(a prescindere dal fatto che la nuova società sia controllata o meno dalla prima)** crea la necessaria trasparenza suscettibile di neutralizzare il rischio di possibili distorsioni della concorrenza»;
- si prende atto ad ogni buon conto del nuovo orientamento interpretativo della Sezione di controllo e dell'invito ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché si escluda qualsiasi forma di controllo societario che incida negativamente sulle condizioni che devono essere assicurate "a monte" per garantire la concorrenza nel settore delle onoranze funebri;
- pur nella convinzione che l'attuale assetto del Gruppo assicuri le condizioni minime per la tutela della libera concorrenza e il rispetto dell'obbligo di separazione dei soggetti esercenti servizi cimiteriali e attività funebri, si ritiene pertanto opportuno promuovere azioni finalizzate a impedire qualsiasi potenziale ingerenza o distorsione, anche di fatto, e in particolare:
 - in via prioritaria ed entro il 30/06/2026, ridefinire i rapporti contrattuali in essere, anche in considerazione del quadro normativo sopravvenuto a seguito del riordino dei servizi pubblici locali (L. 31 dicembre 2022, n. 201), con assunzione in capo al Comune di Parma del contratto di servizio per le attività di trasporti e onoranze funebri con ADE Servizi S.r.l., ed esercizio in forma diretta nei confronti di questa delle funzioni di controllo analogo;
 - in sede assembleare, in occasione della seduta di approvazione del bilancio consuntivo 2025, modificare lo statuto di ADE S.p.A. per adeguare l'oggetto sociale, eliminando le attività di onoranze funebri e le altre previsioni connesse a tali attività;
 - contestualmente, avviare un'analisi di fattibilità e di impatto tecnico-economico dei possibili scenari legati all'integrale dismissione da parte di ADE S.p.A. della partecipazione al capitale sociale di ADE Servizi S.r.l., da concludere in tempo utile per il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie dell'anno 2026, che illustrerà le risultanze dell'analisi e le misure conseguenti, ferma restando la facoltà dell'Ente di adottare provvedimento specifico qualora ravvisasse l'opportunità di agire in tempi più brevi;
 - fino all'attuazione dell'operazione di dismissione delle quote, vigilare nei confronti delle due società affinché assicurino la rimozione di qualsiasi interferenza o commistione

nell'esercizio delle attività affidate a ciascuna di esse, con particolare riferimento a situazioni che potrebbero, anche in via potenziale, alterare il regime concorrenziale di mercato delle onoranze funebri;

in relazione ai rilievi riconducibili alla tematica di cui alla precedente lettera H)

- nella consapevolezza di dover assicurare il costante e progressivo consolidamento del sistema di controlli interni sul sistema di partecipazioni, con particolare riferimento all'attività di controllo analogo, l'Ente ha già promosso le seguenti azioni concrete:
 - inserimento, nel DUP 2026-2028, dell'obiettivo strategico 2.1.4 – *“Promuovere la progressiva razionalizzazione del Gruppo Comune di Parma e le azioni di potenziamento e miglioramento della qualità e dell'efficienza nei servizi erogati dagli organismi partecipati, siano essi strumentali al funzionamento dell'Ente, o destinati direttamente all'utenza finale. Intercettare le opportunità di collaborazione e sinergia fra i soggetti del gruppo o fra essi e le strutture organizzative dell'Ente, al fine di tendere ad un modello organizzativo ottimale di gruppo”*;
 - adozione, in via sperimentale nel 2026, di strumenti di programmazione integrati tra il Comune (attraverso il c.d. “PIAO consolidato” 2026-2028) e le Società e gli Enti del Gruppo (attraverso i rispettivi Piani Programmatici), che assicurino la coerenza della pianificazione aziendale dei soggetti partecipati con quella strategica e operativa dell'Ente capogruppo e che assegnino ai primi, al pari delle strutture organizzative interne, specifici obiettivi gestionali e indicatori di *performance*;
 - utilizzo di modelli uniformi e standardizzati dei piani programmatici delle società e enti controllati, nonché delle relazioni di controllo concomitante (report semestrale), attraverso la proposta di format, realizzati dalla competente struttura organizzativa dell'Ente, che assicurano l'esposizione di tutti gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici necessari ad avere il quadro complessivo dell'attività svolta e del contesto societario, nonché a esercitare il monitoraggio sull'andamento della gestione;
 - sviluppo di un modello organizzativo, già formalmente definito all'interno del PIAO 2025-2027, finalizzato al monitoraggio dell'andamento gestionale dei servizi pubblici locali affidati, fra gli altri, alle società del gruppo, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità del d.lgs. n. 201/2022, utile per l'analisi di tutte le dimensioni legate al servizio erogato (rispetto degli obblighi contrattuali, efficienza, efficacia, qualità e impatto);
- con riferimento all'estensione dell'analisi ricognitoria agli organismi di natura non societaria, si evidenzia che il vigente sistema dei controlli è esteso, per espressa previsione del Regolamento Gruppo Parma, anche ai soggetti di natura non societaria sui quali l'Ente esercita controllo in forma solitaria o esprime un interesse rilevante;
- anche tenuto conto dei contenuti della Deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 10/SEZAUT/2024/FRG, a partire dal prossimo provvedimento di ricognizione ordinaria ex art. 20 del TUSP, la struttura competente avrà cura di inserire apposita sezione dedicata all'analisi dell'assetto e della gestione dei soggetti costituiti in forma non societaria e inseriti nel Gruppo Comune di Parma in conformità alle disposizioni del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (par. 3.1, all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011);

Visto in particolare l'art. 4 del Regolamento Gruppo Parma, che prevede la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione degli statuti e delle successive modifiche e il connesso

mandato al rappresentante del Comune a votare in conformità nell'assemblea straordinaria della società;

Ritenuto pertanto, in relazione alle modifiche statutarie scaturenti dalla precedente analisi istruttoria, di promuoverne l'adozione approvandone fin d'ora i contenuti, senza necessità di ulteriori passaggi consiliari, nei limiti degli adeguamenti richiesti dalla Deliberazione n. 176/2025/VSGO e qui di seguito riassunti:

- per **ADE S.p.A.**:
 - eliminazione dall'oggetto sociale (art. 2, commi 1 e 2) delle attività di onoranze funebri e conseguente adeguamento delle eventuali altre previsioni connesse a tali attività;
 - eliminazione della possibilità incondizionata di autorizzare l'organo amministrativo all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società controllate o partecipate (art. 13, comma 2, lett. c) e art. 22, comma 5, n. 3);
- per **EmiliAmbiente S.p.A.**: eliminazione della possibilità incondizionata di costituire e assumere interessenze e partecipazioni in società (art. 2, comma 7);
- per **IT.City S.p.A.**:
 - eliminazione della possibilità incondizionata di autorizzare l'organo amministrativo all'acquisizione di partecipazioni o alla costituzione di società controllate o partecipate (art. 15, comma 2, lett. c);
 - precisazione della composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, riconducendola all'alternativa fra tre o cinque membri (art. 20, comma 1);
- per **ParmalInfanzia S.p.A.**: introduzione della possibilità che la Società sia amministrata da un amministratore unico in alternativa al Consiglio di Amministrazione (art. 24);

Precisato che la conformità delle modifiche statutarie al presente mandato consiliare sarà assicurata dall'acquisizione dei testi e da apposita verifica tecnica preventivamente all'approvazione assembleare;

Ravvisata la propria competenza a deliberare, nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, lettera e), del TUEL;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento, che ha istruito il presente atto, è individuato nel Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, dott. Andrea Minari;
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;
- il presente provvedimento non comporta oneri diretti a carico del bilancio dell'ente;
- la S.O Gestione Partecipazioni ha identificato la presente deliberazione come misura «*non generazionale né potenzialmente tale*» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n.16 del 17/01/2024;

Visto il Decreto del Sindaco di Parma, DSindaco/11/2025 P.G. n. 01/04/2025.92516.I, che conferisce al Dott. Andrea Minari l'incarico di Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione:

- ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, l'allegato parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni e l'allegato parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile Finanziario;
- il parere di conformità di cui all'art. 62, comma 1, del vigente Statuto Comunale come in atti;
- il parere favorevole dell'organo di revisione, reso nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 239, comma 1, lettera c), del TUEL;

Ravvisata la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al fine di dare tempestiva attuazione degli indirizzi in essa delineati;

DELIBERA

per tutti i motivi illustrati in premessa narrativa, che si intendono qui integralmente richiamati,

1. **di prendere atto** dei contenuti della Deliberazione della Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna n. 176/2025/VGSO, adottata nell'adunanza del 18 dicembre 2025, e acquisita agli atti dell'Ente in data 31/12/2025, al P.G. n. 0374965.E;
2. **di esplicitare** i seguenti indirizzi in merito ai rilievi formulati nella deliberazione sopra citata:
 - A) in merito alla necessità di adeguamento di alcune norme degli statuti societari, di cui ai punti 13.1 (ADE S.p.A.), 15.1 (EmiliAmbiente S.p.A.), 18.1 e 18.5 (IT.City S.p.A.) e 21.5 (ParmaInfanzia S.p.A.) della succitata deliberazione, l'Ente **promuoverà l'adozione delle modifiche statutarie** dettagliatamente indicate in premessa in occasione delle prime sedute assembleari utili;
 - B) in merito all'omissione di pubblicazione sui siti internet delle società di alcuni atti o documenti, di cui ai punti 12, 14.4 (CAL s.r.l. consortile) e 21.4 (ParmaInfanzia S.p.A.) della succitata deliberazione, l'Ente **ha richiamato le stesse invitandole a provvedere immediatamente** a integrare la sezione *Società Trasparente* con le pubblicazioni mancanti e **si impegna ad un'attenta vigilanza** sui prossimi aggiornamenti;
 - C) in merito alla raccomandazione di estendere l'analisi dei costi di funzionamento anche alle società nelle quali l'Ente non esercita il controllo, di cui ai punti 27.3 (Fiere di Parma S.p.A.), 30.3 (Parma Alimentare iniziativa promozionale Consortile s.r.l.) e 35.3 (ATC Esercizio S.p.A.) della succitata deliberazione, **i prossimi provvedimenti di ricognizione ed eventuale razionalizzazione delle partecipazioni societarie saranno opportunamente integrati**;
 - D) in merito alla motivazione del ricorso all'organo di amministrazione in forma collegiale, di cui ai punti 16.5 (Forma Futuro s.c.r.l.) e 22.5 (Parma Infrastrutture S.p.A.) della succitata deliberazione e alle specifiche deliberazioni n. 153/2025/VSGO e n. 154/2025/VSGO, il Comune di Parma, tenuto conto che entrambi gli organi sono in scadenza nei prossimi mesi, condurrà **un'attenta rivalutazione dell'assetto e dell'attività societaria**

promuovendo, in via prioritaria, il passaggio all'amministratore unico; ove dall'analisi emergano invece i presupposti di fatto e di diritto per il mantenimento della struttura collegiale, tali condizioni saranno dettagliatamente esplicitate nei provvedimenti di designazione con raccomandazione alla società di riportarle nel verbale assembleare che dispone la nomina;

E) in merito alle anomalie rilevate riguardo a Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l., di cui ai punti 30.1 e 30.2 della succitata deliberazione:

- si chiarisce che l'indicazione della fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), del TUSP, quale dimostrazione del vincolo di scopo per il mantenimento della partecipazione, è da intendersi quale mero refuso, essendo la fattispecie corretta quella indicata alla lettera a) del medesimo comma ("*produzione di un servizio di interesse generale*");
- pur ribadendo che allo stato attuale non si configura l'ipotesi di controllo da parte del Comune di Parma, neppure in forma congiunta con altre amministrazioni pubbliche, che complessivamente non detengono la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, si evidenzia che, con il più recente provvedimento di ricognizione ordinaria, approvato con Deliberazione consiliare n. 85 del 12/12/2025, **è stata promossa la dismissione della partecipazione in Parma Alimentare**, per perdurare del mancato rispetto del limite minimo di fatturato di cui all'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP;

F) in merito ai compensi attribuiti all'organo di amministrazione di CAL s.r.l. consortile, di cui al punto 14.5 della succitata deliberazione, si evidenzia preliminarmente che la conferma delle misure di remunerazione disposta nell'assemblea dei soci del 26 giugno 2023 è avvenuta ad invarianza delle condizioni e del contesto generale in cui la società si trovava a operare, ovvero nell'ambito di un piano pluriennale di ristrutturazione del debito e risanamento aziendale, che richiedeva una *governance* societaria strutturalmente non assimilabile a quella esistente nel 2013 (annualità di riferimento per il limite di spesa) e specifiche competenze professionali altrimenti acquisibili solo ricorrendo a incarichi esterni a titolo oneroso, elementi di motivazione significativi che la Sezione di Controllo aveva evidenziato nella deliberazione n. 20/2022/VSGO, con la quale si recepiva il riscontro del Comune di Parma ad analogo rilievo sui compensi attribuiti nel mandato dell'organo amministrativo 2020-2022; ad ogni buon conto, essendo prossima la scadenza del Consiglio di Amministrazione e tenuto conto del positivo completamento dell'attuazione del piano di ristrutturazione nei confronti dei creditori bancari, con conseguente ripristino della gestione *in bonis*, sia la società che il socio di maggioranza prefigurano il **ritorno della governance all'organo monocratico e il rientro dei compensi attribuiti nel limite di spesa** di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; si fa inoltre presente che la Società è stata richiamata al rispetto dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo, del TUSP, relativo all'invio alla Sezione di Controllo della delibera assembleare di nomina del Consiglio di Amministrazione, al quale ha provveduto con PEC del 29/01/2026;

G) in merito alla rimozione della situazione di controllo da parte di ADE SpA in ADE Servizi srl, finalizzata a evitare condizioni che alterino, anche potenzialmente, il regime concorrenziale delle attività di trasporto e onoranze funebri, di cui ai punti 13.1 e 33.1 della succitata deliberazione, pur notando che la configurazione attuale del Gruppo Comune di Parma assicura la separazione societaria e patrimoniale fra il soggetto che svolge il servizio pubblico cimiteriale e quello che svolge l'attività di onoranze funebri, requisito riconosciuto sufficiente dall'ordinamento vigente per il rispetto della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2004, come meglio illustrato in premessa, l'Ente prende atto dell'opportunità di ridefinire l'assetto contrattuale e societario nell'ottica di assicurare piena autonomia e indipendenza a ciascuno dei due soggetti:

- in via prioritaria ed entro il 30 giugno 2026, **ridefinizione dei rapporti contrattuali** in essere, anche in considerazione del quadro normativo sopravvenuto a seguito del riordino dei servizi pubblici locali (d.lgs. n. 201/2022), con assunzione in capo al Comune di Parma del contratto di servizio per le attività di trasporti e onoranze funebri con ADE Servizi S.r.l., ed esercizio in forma diretta nei confronti di questa delle funzioni di controllo analogo;
- in sede assembleare, in occasione della seduta di approvazione del bilancio d'esercizio 2025, modifica dello statuto di ADE S.p.A. per l'**adeguamento dell'oggetto sociale**, con eliminazione da esso delle attività di onoranze funebri e delle altre previsioni statutarie eventualmente connesse a tali attività;
- contestualmente, avvio di **analisi di fattibilità e di impatto tecnico-economico dei possibili scenari legati all'integrale dismissione da parte di ADE S.p.A. della partecipazione al capitale sociale di ADE Servizi S.r.l.**, da concludere in tempo utile per il provvedimento di ricognizione delle partecipazioni societarie dell'anno 2026, che illustrerà le risultanze dell'analisi e le misure conseguenti, ferma restando la facoltà dell'Ente di adottare provvedimento specifico qualora ravvisasse l'opportunità di agire in tempi più brevi;
- fino all'attuazione dell'operazione di dismissione delle quote, impulso nei confronti delle due società affinché assicurino la **rimozione di qualsiasi interferenza o commistione nell'esercizio delle attività affidate** a ciascuna di esse, con particolare riferimento a situazioni che potrebbero, anche in via potenziale, alterare il regime concorrenziale di mercato delle onoranze funebri;

H) in merito ai profili di carattere generale di cui ai punti 39 e 40 della succitata deliberazione, si assicura il costante e progressivo consolidamento e potenziamento del sistema di controlli interni sul sistema di partecipazioni dell'Ente, con particolare riferimento all'attività di controllo analogo, concretizzato attraverso le azioni dettagliatamente illustrate in premessa narrativa;

3. **di approvare**, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del *Regolamento per il controllo strategico e operativo del Comune di Parma*, le modifiche agli Statuti di:

- ADE S.p.A.
- EmiliAmbiente S.p.A.
- IT.City S.p.A.
- ParmaInfanzia S.p.A.

limitatamente agli adeguamenti indicati alle lettere A) e G) del precedente punto del dispositivo, dando atto che il rappresentante dell'Ente nelle rispettive assemblee esprimerà il proprio voto favorevole all'apporto di tali modifiche, senza necessità di ulteriori passaggi consiliari, previa verifica tecnica che il testo sia conforme alle indicazioni fornite nella deliberazione n. 176/2025/VSGO, come meglio illustrate in premessa narrativa;

4. **di provvedere** alla rettifica dell'errore materiale nel testo dell'allegato A alla propria Deliberazione n. 85/2025 del 12/12/2025 – relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni societarie al 31/12/2024 – alla sezione 3.4, lett. a), pag. 69, dedicata all'analisi ricognitiva di Parma Alimentare Iniziativa Promozionale Consortile s.r.l., sostituendo le parole dell'ultimo capoverso «*rientrando nella previsione della lettera b) del comma 2*» con le seguenti: «*rientrando nella previsione della lettera **a**) del comma 2*»;
5. **di trasmettere** copia della presente deliberazione:
 - alla Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti, in attuazione di quanto indicato al sesto alinea del dispositivo della deliberazione n. 176/2025/VSGO;
 - alle Società citate al precedente punto 2. del dispositivo;
6. **di dare atto** che:
 - il Responsabile del procedimento, che ha istruito il presente atto, è individuato nella persona del Dirigente del Settore Entrate, Tributi e Partecipazioni, dott. Andrea Minari;
 - nell'adozione dei provvedimenti connessi alla presente deliberazione, gli organi competenti si conformeranno agli indirizzi qui espressi;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse da parte del sottoscritto Dirigente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché ai sensi del PIAO vigente;
 - dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri diretti a carico del bilancio dell'ente;
 - la presente deliberazione è relativa a una misura «*non generazionale né potenzialmente tale*» secondo quanto previsto dalle linee guida sulla Valutazione di Impatto Generazionale approvata dalla Giunta Comunale con delibera n.16 del 17/01/2024;
7. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL, al fine di dare tempestiva attuazione agli indirizzi in essa delineati.

DELIBERAZIONE N. 36 DEL 23/02/2026

Il presente verbale viene letto, approvato, sottoscritto digitalmente e trasmesso per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line all'indirizzo www.comune.parma.it.

IL SEGRETARIO GENERALE
Cruso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Alinovi

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Elenco allegati:

1. Parere organo di revisione

Nome file: parere n. 2 del 16022026_signed-signed_signed.pdf

Hash:

7EDF11E25974579B1DA1819E737E50D66FABA00C6C2F04219E41B460F90A3601CC82
2C5CAF752EEBE4F19DE8F73147C50C4A811EEA7A61C7AA7325C9F78D5C39